



Tribunale di Treviso
II Sezione civile

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 maggio 2023;
rilevato che l'atto denominato "ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c." deve essere riqualificato in un'istanza di modifica dell'ordinanza di data 10 giugno 2022, con la quale il G.E. ha dichiarato l'improcedibilità dell'esecuzione, come si evince chiaramente dalle conclusioni di cui a pag. 5 del ricorso;

rilevato che all'udienza del 3 maggio 2023 il procuratore dell'esecutato ha dedotto che è venuto meno il presupposto dell'improcedibilità dell'esecuzione, a seguito della mancata omologa del concordato preventivo;

visto l'art. 168 L.F.;

pqm

revoca l'ordinanza di improcedibilità dell'esecuzione di data 10 giugno 2022 e dispone la ripresa delle operazioni delegate.

Si comunichi, alle parti e agli ausiliari nominati.

Treviso, 25/09/2023

Il G.E.

Dott.ssa Paola Torresan